



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 221

Oggetto: TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - ART. 19 D.LGS. 30.12.1992 N. 504 - TARIFFA PER L'ANNO 2026

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 06 (sei) del mese di novembre, alle ore 15:00 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO, inoltre, che la legge n. 448 del 28 dicembre 2001, all'articolo 27, comma 8, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; richiamato l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31/12 il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CONSIDERATO che occorre determinare, anche per l'anno 2026, l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

ATTESO che:

- l'art. 19 del d.lgs. 504/1992, comma 1, con il quale è stato istituito e disciplinato, un tributo annuale a favore delle Province, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale svolte in materia ambientale;
- l'art. 19 del d.lgs. 504/1992, comma 3, con il quale è stabilito che il tributo è determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite dai Comuni ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della tariffa per la gestione dei rifiuti;
- l'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (legge di conversione 19/12/2019, n. 157) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 come segue: "Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, in base al quale "è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del d.lgs. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo";

VISTO il "Regolamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992", approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 33 del 28.09.2023;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/07/2020 di determinazione delle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) ove si dispone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana. Tale deliberazione è comunicata,*

solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai Comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 14.01.2025 di determinazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per l'anno 2025 nella misura del 4%;

RITENUTO di mantenere l'aliquota del tributo inalterata anche per il 2026;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e bilancio di previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

DATO ATTO che le Province sono tenute, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad inviare le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

1. di determinare nella misura del 4% l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per l'anno 2026;
2. di dare atto che la suddetta aliquota rimane invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2025;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della provincia di Sondrio;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. di dare mandato al dirigente del settore "Affari Generali e Risorse Finanziarie" affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari a dare compiuta attuazione al presente atto.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ottemperare alle scadenze di legge.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente